



PROCEDURA

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Rev.	Descrizione Revisione corrente	Data di emissione:	Data di entrata in vigore:
01	• Attualizzazione con cambiamenti organizzativi aziendali; • Allineamento con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023	_____	_____

INDICE

1.	PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
2.	DEFINIZIONI	5
3.	DESTINATARI.....	6
4.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1.	Ricezione della Segnalazione	7
4.2.	Istruttoria preliminare e accertamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.3.	Accertamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.4.	Monitoraggio, reporting e conservazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.	TUTELA DEL SEGNALANTE	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. PREMESSA E OBIETTIVI

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Si tratta, più in particolare, della disciplina di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nella nozione di violazioni oggetto di segnalazione, con conseguente applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, rientrano anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o le violazioni del Modello 231 come specificate all'art. 2 co. 1 del decreto in commento.

Il decreto di cui sopra intende ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela di chiunque segnali violazioni di disposizioni normative – anche in materia di protezione dati personali – e condotte lesive di specifici beni giuridici, nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato ed introduce novità rilevanti rispetto a quanto già disciplinato nel nostro ordinamento. Il Legislatore ha dunque inteso rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni attraverso l'estensione del campo di applicazione della nuova disciplina e la previsione di ulteriori canali di segnalazione.

Dal punto di vista soggettivo le tutele sono estese a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle segnalazioni, si prevedono canali di segnalazioni interne (art. 4,5) ed esterne (art. 6,7), divulgazioni pubbliche (art. 15) e si demanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'adozione di linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Per maggiore completezza è opportuno sottolineare che la normativa prevede, dunque, la possibilità di esperire anche segnalazioni esterne all'ANAC nelle seguenti ipotesi tassativamente indicate e qui di seguito riportate:

- i) ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero non risulti conforme alle prescrizioni di legge;

- ii) nei casi in cui il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- iii) nei casi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non sia efficacemente analizzata ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- iv) nei casi in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutte le informazioni dettagliate che regolano le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne sono reperibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

La ratio delle nuove disposizioni normative è, dunque, quella di garantire un livello di protezione elevato per coloro che segnalano violazioni creando canali di comunicazione sicuri, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, che permettano di effettuare segnalazioni sia all'interno di un'organizzazione che all'esterno, prevedendo espressamente:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- l'obbligo di rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione interna entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa e fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni di cui sopra;
- l'obbligo di trasmettere all'organo competente la segnalazione interna entro sette giorni nei casi in cui questa ultima sia stata presentata erroneamente ad un soggetto diverso da quello a ciò deputato, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante;
- l'introduzione di precisi obblighi di riservatezza ed apposite misure di protezione della persona segnalante nonché misure di sostegno assicurate dagli enti del Terzo settore indicati nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC;
- la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salvi i casi di non punibilità previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 24/2023, nei confronti del segnalante o denunciante quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- la facoltà, nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto, di effettuare delle segnalazioni esterne, direttamente tramite il canale di segnalazione dell'ANAC e divulgazioni pubbliche nei casi previsti dall'art. 15 del decreto;
- la conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione per il tempo strettamente necessario alla trattazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La presente procedura si propone dunque di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni interne, da chiunque inviate o trasmesse, con l'obiettivo di prevenire, identificare e, ove del caso, sanzionare le fattispecie summenzionate al fine ultimo della protezione dell'immagine e del patrimonio aziendale di ITABUS S.p.A.

La Società si impegna a dar seguito ad eventuali segnalazioni anonime ove risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione con l'obiettivo di rimuovere gli eventuali fattori che possano disincentivare il ricorso alla segnalazione.

2. DEFINIZIONI

- **OdV:** Organismo di Vigilanza di ITABUS deputato alla gestione delle segnalazioni.
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione operando all'interno nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Persona segnalante:** le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto: dipendenti, membri di organi sociali (ad es: Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale), azionisti, partner, clienti, fornitori e altri soggetti terzi.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Segnalazione o "Whistleblowing":** qualsiasi notizia riguardante sospette o presunte violazioni, richieste o induzioni alla violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, e/o del D.lgs. 231/01. Eventuali comunicazioni non strettamente riconducibili alle sopra citate fattispecie (es. comunicazioni relative ad attività di natura commerciale, reclami, ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura e saranno trasmesse alle Funzioni/Direzioni aziendali preposte da parte dell'OdV di ITABUS che ne monitora comunque gli esiti per identificare eventuali elementi di rafforzamento del sistema di controllo interno¹.
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali aziendali di segnalazione.

¹ Sul punto si rappresenta che ITABUS ha adottato un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 ed ha una media inferiore a n. 50 dipendenti per cui, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le segnalazioni possono riguardare solo violazioni e/o presunte violazioni connesse al D.Lgs. 231/01

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione dell'ANAC.
- **Vertice Aziendale:** Presidente e Amministratore Delegato.

3. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- il Vertice Aziendale ed i componenti degli organi sociali di ITABUS;
- tutti i dipendenti di ITABUS (compresi di Dirigenti);
- i partner ovvero tutti i Lavoratori diversi dai Dipendenti che prestino la propria attività in favore di ITABUS S.p.A. quali, ad esempio, i Lavoratori distaccati, parasubordinati, i prestatori d'opera, anche intellettuale, i Consulenti e tutti gli altri Lavoratori autonomi, tutte le controparti contrattuali di ITABUS S.p.A. – persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti – e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i Fornitori) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione di fatto e/o sulla base di apposito accordo contrattuale;
- i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e chiunque sia in relazione di interessi con la Società.

In tale contesto, ITABUS con l'obiettivo di dare concreta applicazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 24 del 10 marzo 2023, ha adottato e messo a disposizione di tutti i Destinatari appositi canali per l'inoltro delle Segnalazioni nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di cui sopra.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione delle Segnalazioni si compone delle seguenti fasi:

1. Ricezione della Segnalazione;
2. Istruttoria della Segnalazione e accertamento;
3. Monitoraggio, reporting e conservazione.

4.1. Ricezione della Segnalazione

La gestione dei canali e del processo di segnalazione è stata affidata dalla Società all'OdV ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.Lgs. 24/2023, con facoltà di farsi assistere da soggetti interni o esterni, all'uopo delegati, nelle singole attività di gestione.

ITABUS mette a disposizione sul proprio Modello di Gestione Organizzazione e controllo nonché sul sito internet istituzionale, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

Al fine di favorire l'invio di Segnalazioni è possibile inviare Segnalazioni:

- **in forma scritta**, anche in forma anonima, tramite invio di una comunicazione al seguente indirizzo: *"Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 c/o ITABUS S.p.A., Via Casilina 1, 00182, Roma – riservata al gestore della segnalazione"*. La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse includendo, nella prima, i propri dati identificativi e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione così come indicato dall'ANAC. In subordine, pur trattandosi di strumenti considerati non adeguati a garantire la riservatezza, con l'obiettivo di facilitare ancor di più la trasmissione delle segnalazioni, è possibile altresì inviare una mail e/o una pec all'indirizzo di posta elettronica: odv@itabus.it.
- **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV, fissato entro un termine ragionevole.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La conservazione e ogni trattamento dei dati e delle informazioni di cui alla segnalazione avviene con modalità elettroniche. È previsto l'utilizzo di supporti cartacei ma viene il più possibile limitato. Tutte le attività di gestione della segnalazione sono improntate alla minimizzazione dei trattamenti e dei dati.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di non prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano, a prima vista, irrilevanti, prive di fondamento o non circostanziate.

Qualora un dipendente o membro degli organi sociali riceva erroneamente una Segnalazione, lo stesso ha l'obbligo di trasmetterla con immediatezza (comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento) senza trattenerne copia e allegando l'eventuale documentazione a supporto, all'OdV informando altresì il segnalante, ove noto e non anonimo, dell'avvenuta trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Ogni soggetto interessato dalla ricezione di una Segnalazione ha l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della comunicazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute.

4.2. Istruttoria della Segnalazione e accertamento

Le segnalazioni sono ricevute ed esaminate dall'OdV, il quale può anche servirsi di ausiliari opportunamente incaricati e vincolati alla riservatezza in merito alle informazioni apprese.

Le segnalazioni ricevute sono oggetto di un vaglio preliminare da parte dell'OdV diretto ad accertarne, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza.

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, che non contengono indicazioni precise e circostanziate dei fatti segnalati, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità della Società e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

Le segnalazioni che siano dichiarate irricevibili, inammissibili o che non superino il vaglio di non manifesta infondatezza non sono oggetto di ulteriore seguito istruttorio.

La persona segnalante che ritenga che non sia stato dato l'adeguato seguito alla propria segnalazione, può effettuare una segnalazione esterna sul canale all'uopo attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023 o, nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non essere efficace, può effettuare una divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni non irricevibili, non inammissibili e non manifestamente infondate sono oggetto di istruttoria per valutare se siano rilevanti quali violazioni del Modello 231 o del D.Lgs. 231/01.

L'istruttoria è condotta dall'OdV svolgendo ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della

Società anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, l'OdV valuta i documenti e le informazioni acquisite e adotta la propria decisione in relazione alla segnalazione, motivandola per iscritto.

La decisione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di fondatezza della segnalazione l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione di quanto accertato, per il seguito di competenza.

L'OdV comunica le decisioni assunte al segnalante, al recapito da questi indicato, solo ove e soltanto nella misura in cui ciò sia possibile alla luce delle norme vigenti, degli obblighi di riservatezza, della tutela dei diritti dei terzi e delle ragioni di tutela della propria autonomia e indipendenza.

4.3. Monitoraggio Reporting e conservazione

L'OdV è responsabile:

- del monitoraggio dello stato di avanzamento della gestione delle Segnalazioni;
- dello svolgimento del processo di follow-up nel caso in cui siano stati definiti eventuali "Piani di Azione" a fronte di eventuali carenze di controllo riscontrate nel corso della fase di accertamento.

L'OdV elabora una reportistica periodica contenente la sintesi delle Segnalazioni ricevute e gestite e, nell'ambito dei propri flussi comunicativi istituzionali, inoltra le medesime informazioni al Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale.

Ogni informazione, segnalazione o documento ricevuto dall'Organismo di Vigilanza nell'adempimento del suo incarico è conservato – nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali - per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 e di ogni altra previsione di legge.

5. TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutte le modalità di segnalazione indicate garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I segnalanti sono tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, minaccia, discriminazione o penalizzazione.

Nell'ambito della gestione della segnalazione (scritta od orale), l'identità del segnalante è nota soltanto all'OdV (ed eventualmente un suo ausiliario e/o soggetti da lui delegati vincolato ai medesimi obblighi di

riservatezza) che ne tutela la riservatezza. L'identità del segnalante è tenuta separata dagli atti e documenti prodotti nel corso della gestione della segnalazione.

L'identità delle persona segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, salvi i casi previsti dalla legge.

La Società, inoltre, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In generale, il segnalante è tutelato da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

È vietato, e comunque nullo, ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il mancato rispetto di tale divieto costituisce – a sua volta – una violazione del Modello 231 della Società.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In particolare, la Società assicura la tutela dei diritti delle persone oggetto di segnalazioni diffamatorie o calunniöse o effettuate con dolo o colpa grave.

Nel Sistema Disciplinare è altresì prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante o denunciante, salvi i casi di non punibilità previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 24/2023, quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.